

R.M.M.
Regolamento
Manifestazioni
Motociclistiche

REGOLAMENTO MANIFESTAZIONI MOTOCICLISTICHE

SIGNIFICATO DELLE SIGLE UTILIZZATE NEL TESTO

C.A.F.	Commissione di Appello Federale
C.T.S.N.	Commissione Tecnica Sportiva Nazionale
C.D.	Commissario Delegato
C.d.G.	Commissario di Gara
C.F.	Commissario Fonometrista
C.M.E.	Commissione Moto d'Epoca
C.N.T.	Commissione Nazionale Turistica
C.S.	Commissario Sportivo
C.S.A.I.	Commissione Sportiva Automobilistica Italiana
C.S.P.I.	Commissione Sicurezza e Prevenzione Infortuni
C.T.	Commissario Tecnico
D.d.G.	Direttore di Gara
D.P.R.	Decreto del Presidente della Repubblica
D.S.T.	Diritto di Servizio Tecnico
F.I.M.	Federazione Internazionale Motociclistica
F.I.Cr.	Federazione Italiana Cronometristi
F.M.I.	Federazione Motociclistica Italiana
F.M.S.I.	Federazione Medico Sportiva Italiana
F.N.M.	Federazione Nazionale Motociclistica
F.R.	Fiduciario Regionale
G.C.G.	Gruppo Commissari di Gara
G.U.	Giudice Unico
G.U.E.	Gruppo Ufficiali Esecutivi
G.z.T.	Giudice di zona Trial
M.C.	Moto Club
N.S.	Norme Supplementari
O.P.	Operazioni Preliminari
R.C.	Responsabilità Civile (nelle assicurazioni)
R.G.D.	Regolamento di Giurisdizione e Disciplina
R.M.M.	Regolamento Manifestazioni Motociclistiche
R.P.	Regolamento Particolare
S.d.G.	Segretario di Gara
U.E.M.	Unione Europea di Motociclismo
U.d.P.	Ufficiale di percorso Velocità

CAPITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART.1 - GIURISDIZIONE

- 1.1. Le manifestazioni motociclistiche che si svolgono in Italia, sono sotto la giurisdizione della Federazione Motociclistica Italiana (F.M.I.) e debbono essere approvate, conformemente alle norme contenute nel presente Regolamento, da parte di:
- COMMISSIONE TECNICO SPORTIVA NAZIONALE (C.T.S.N.), che, su delega del Consiglio Federale, autorizza le manifestazioni sportive a carattere internazionale e nazionale;
 - COMMISSIONE NAZIONALE TURISTICA (C.N.T.), che, su delega del Consiglio Federale, autorizza le manifestazioni turistiche a carattere internazionale e nazionale;
 - COMMISSIONE MOTO D'EPOCA (C.M.E.), che, su delega del Consiglio Federale, autorizza le manifestazioni di Moto d'Epoca;
 - COMITATI REGIONALI che autorizzano le manifestazioni territoriali;
 - DELEGATI PROVINCIALI che autorizzano le manifestazioni provinciali.
- 1.2. Ogni manifestazione è disciplinata:
- dal Regolamento Particolare (R.P.) della manifestazione;
 - dal Regolamento Manifestazioni Motociclistiche (R.M.M.) e suoi annessi;
 - da eventuali Norme Supplementari emanate dagli Organi Federali competenti;
 - dal CODE F.I.M. e U.E.M. e relativi annessi per le manifestazioni internazionali.

ART. 2 - COMMISSIONE TECNICO SPORTIVA NAZIONALE (C.T.S.N.)

- 2.1. La C.T.S.N. è una commissione permanente istituita dal Consiglio Federale della F.M.I., che esercita il controllo su ogni manifestazione a carattere sportivo sia essa nazionale od internazionale, nonché ogni altro potere delegato dal Consiglio Federale.
- 2.2. La C.T.S.N. è composta da un Presidente, nominato direttamente dal Consiglio Federale, e dai Coordinatori dei Comitati delle singole specialità sportive nonché dal Coordinatore Comitato Sicurezza Impianti e Settore Tecnico.
- 2.3. Il Presidente esercitata tutte le funzioni ed i poteri attribuiti dai Regolamenti Federali alla C.T.S.N.

ART. 3 – COMMISSIONE NAZIONALE TURISTICA (C.N.T.)

- 3.1. La C.N.T. è una commissione permanente istituita dal Consiglio Federale della F.M.I., che esercita il controllo su ogni manifestazione a carattere turistico-sportivo sia essa nazionale od internazionale, nonché ogni altro potere delegato dal Consiglio Federale.
- 3.2. La C.N.T. è composta da un Presidente, nominato direttamente dal Consiglio Federale, e da componenti nominati dal Consiglio Federale su proposta del Presidente della C.N.T.
- 3.3. Il Presidente esercitata tutte le funzioni ed i poteri attribuiti dai Regolamenti Federali alla C.N.T.

ART. 4 – COMMISSIONE MOTO D'EPOCA (C.M.E.)

- 4.1. La C.M.E. è una commissione permanente istituita dal Consiglio Federale della F.M.I., che esercita il controllo su ogni manifestazione inerente le moto d'epoca, nonché ogni altro potere delegato dal Consiglio Federale.
- 4.2. La C.M.E. delibera, inoltre, sulla iscrizione dei motoveicoli al registro delle moto d'epoca.
- 4.3. La C.M.E. è composta da un Presidente, nominato direttamente dal Consiglio Federale, e da componenti nominati dal Consiglio Federale su

proposta del Presidente della C.M.E.

- 4.4. Il Presidente della C.M.E. esercita tutte le funzioni ed i poteri attribuiti dai Regolamenti Federali alla C.M.E.

ART. 5 – RIUNIONE COMMISSIONI

- 5.1 Allo scopo di coordinare tutti i regolamenti di specialità in linea con le politiche federali e stabilire i programmi di sviluppo e promozione, il Presidente Federale può riunire i Presidenti delle Commissioni.
- 5.2 Alla riunione delle Commissioni potranno essere invitati a partecipare, i coordinatori di settore e, per problematiche particolari, anche tecnici ed esperti esterni alla struttura.

ART. 6 - ONERI ORGANIZZATIVI

- 6.1. Ogni Moto Club (M.C.) che organizza una manifestazione motociclistica sia essa sportiva o turistica deve, nel rispetto delle norme contenute nel presente regolamento, richiedere l'autorizzazione della F.M.I. Congiuntamente alla richiesta il moto club organizzatore deve inviare il Regolamento Particolare (R.P.) della manifestazione, nonchè la prova dell'avvenuto pagamento delle relative tasse federali.

ART. 7 – ONERI PARTECIPATIVI

- 7.1. Ogni licenziato o tesserato che partecipa ad una manifestazione autorizzata dalla F.M.I. ha il dovere di:
- a) conoscere il R.M.M. e suoi annessi ed il CODE FIM o UEM quando applicabili, nonchè il R.P. della manifestazione;
 - b) impegnarsi a rispettare tali regolamenti senza riserve;
 - c) rinunciare ad ogni eventuale ricorso ad arbitri o tribunali non previsti dal R.M.M. (o dal CODE FIM o UEM);
 - d) sollevare la F.M.I. ed i suoi Organi, gli Ufficiali di Gara e gli Ufficiali Esecutivi da qualsiasi responsabilità per danni cagionati a conduttori ed a terzi per effetto ed in conseguenza di manifestazioni e relative prove.

ART. 8 - INTERPRETAZIONE DEI REGOLAMENTI

- 8.1. Qualora sussistano dubbi sull'interpretazione autentica del R.P., del R.M.M. e suoi annessi, del CODE F.I.M. o U.E.M., ecc., ogni decisione è demandata alla C.T.S.N., alla C.M.E. o alla C.N.T. secondo il tipo di manifestazione. I provvedimenti relativi sono inappellabili.

CAPITOLO II CLASSIFICAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI

ART. 9 - TIPOLOGIA DELLE MANIFESTAZIONI

9.1. Le Manifestazioni Motociclistiche possono avere valenza internazionale, nazionale, sperimentale, interregionale, regionale, interprovinciale e provinciale.

9.2. Sono definite:

INTERNAZIONALI

Le manifestazioni inserite nel calendario internazionale redatto annualmente dalla F.I.M. ed organizzate secondo il CODE F.I.M. o U.E.M.

NAZIONALI

Le manifestazioni inserite nel calendario nazionale redatto annualmente dalla F.M.I. ed organizzate secondo il presente regolamento e le norme emanate dal Consiglio Federale.

SPERIMENTALI

Le manifestazioni indette dalla F.M.I., da Moto Club, Società od Organizzatori riconosciuti dalla F.M.I., che hanno per scopo la promozione o sperimentazione di attività non inquadrabili in nessuna delle specialità già definite dai Regolamenti vigenti. Tali manifestazioni sono regolate esclusivamente da un Regolamento Particolare (R.P.) approvato dalla C.T.S.N., dalla C.M.E. o dalla C.N.T. a seconda dello scopo della manifestazione.

INTERREGIONALI

Le manifestazioni inserite nel calendario regionale, ma aperte anche ai tesserati di Moto Club con sede in regioni confinanti fisicamente o nelle aree geografiche stabilite dalla F.M.I. L'elenco delle regioni ammesse a partecipare deve essere precisato sul regolamento particolare.

REGIONALI

Le manifestazioni inserite nel calendario regionale aperte a tesserati appartenenti solo a Moto Club della stessa regione.

INTERPROVINCIALI

Le manifestazioni inserite nel calendario regionale aperte a tesserati appartenenti a Moto Club di due province della stessa regione più la provincia in cui ha sede il Moto Club organizzatore. Le province ammesse a partecipare, devono essere precisate sul Regolamento Particolare.

PROVINCIALI

Le manifestazioni inserite nel calendario regionale e/o provinciale aperte a tesserati appartenenti a Moto Club di una sola provincia.

9.3. Nelle manifestazioni approvate dalla F.M.I. sono vietate esibizioni a carattere agonistico, se non espressamente autorizzate e riportate sul R.P.

ART. 10 - TITOLAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI

10.1. La qualifica di "Gran Premio" è riservata alle sole manifestazioni titolate mondiali, come da disposizione del CODE F.I.M.

10.2. E' fatto obbligo a tutti gli organizzatori, siano essi Moto Club o Società licenziate F.M.I., pubblicizzare le manifestazioni con l'esatta denominazione che compare nel Regolamento Particolare (R.P.) approvato dall'organo federale competente. Chiunque infranga tale norma, denominando e pubblicizzando la manifestazione con un titolo improprio o diverso, incorrerà nell'immediata revoca del nulla osta federale oltre che nelle sanzioni previste dal R.d.G.

ART. 11 - MANIFESTAZIONI TITOLATE

11.1. Le manifestazioni titolate sono quelle previste per l'assegnazione del

titolo di Campione del Mondo, Europeo, Italiano, Regionale, Provinciale o Vincitore di Trofei indetti dalla F.M.I.

- 11.2. Il numero delle manifestazioni titolate viene stabilito per le varie specialità:
- a) dalla F.I.M. per le manifestazioni internazionali;
 - b) dalla U.E.M. per le manifestazioni europee;
 - c) dalla F.M.I. per le manifestazioni nazionali;
 - d) dal Comitato Regionale per le manifestazioni regionali.
- 11.3. Qualora non vengano effettuate una o più prove programmate, il titolo viene assegnato, in linea generale, se sono state effettuate almeno tre prove, salvo quanto disposto dalle norme contenute in ogni regolamento di specialità.

ART. 12 - GARE DI VELOCITA'

- 12.1. Manifestazioni in cui il criterio di classifica è basato sul minor tempo impiegato a percorrere una determinata distanza o maggior percorso in un dato tempo e si svolgono:
- a) su autodromi o motodromi permanenti o semipermanenti, su circuiti stradali chiusi, con tracciato da percorrersi una o più volte;
 - b) su tracciati stradali chiusi al traffico, con percorso determinato (gare in salita, prove con partenza lanciata o da fermo, ecc.)

ART. 13 - GARE DI MOTOCROSS

- 13.1. Manifestazioni di velocità che si svolgono su circuiti chiusi ad anello, permanenti o provvisori, con pista fuoristrada e con ostacoli naturali o artificiali.

ART. 14 - GARE DI ENDURO

- 14.1. Manifestazioni che si svolgono su tracciati di vario tipo aperti al traffico stradale nel rispetto delle norme del Codice della Strada, con medie e tempi di impiego prefissati e prove speciali.

ART. 15 - GARE DI TRIAL

- 15.1. Manifestazioni che si svolgono su tracciati di vario tipo con ostacoli naturali e/o artificiali denominati "Zone Controllate", il cui criterio di classifica è basato sull'abilità dei conduttori nel superamento di dette zone.

ART. 16 – GARE DI SUPERMOTARD

- 16.1. Manifestazioni di velocità che si svolgono su circuiti chiusi parte in asfalto e parte in fuoristrada.

ART. 17 - GARE SU PISTA

- 17.1. Manifestazioni di velocità che si svolgono su piste piane ovali in terra battuta, prato, fondi speciali (cenere o sabbia), ghiaccio.

ART. 18 - GARE DI MOTOSLITTE

- 18.1. Manifestazioni che si svolgono su piste innevate con percorsi determinati e preparati in modo da consentire ai veicoli di avanzare sulla superficie nevosa.
- 18.2. A seconda delle caratteristiche di svolgimento le gare di motoslitte si suddividono in:
- a) gare di velocità;
 - b) gare di durata a velocità media prestabilita;
 - c) raduni e concentrazioni.

ART. 19 - GARE DI MOTORALLY

- 19.1. Manifestazioni di regolarità che si svolgono su percorsi di vario tipo, anche aperti al traffico stradale, nel rispetto del Codice della Strada, con

medie e tempi prefissati, indicati da apposito Road Book.

ART. 20 - GARE DI MOTO D'EPOCA

20.1. Manifestazioni storico-turistico-sportive di vario tipo, riservate a motocicli di interesse storico.

ART. 21 – GARE TURISTICHE

21.1. Manifestazioni turistico-sportive di vario tipo: motoraduni, motoconcentrazioni, motoincontri, motoraid, motoescursioni, motocavalcate e gimkane, aperte a motocicli di qualsiasi categoria a due, tre e quattro ruote.

21.2. I motoraduni, le motoconcentrazioni ed i motoincontri, sono manifestazioni turistiche aventi lo scopo di far convergere in località e date stabilite un certo numero di motociclisti.

21.3. Il motoraid consiste in una marcia di precisione lungo un itinerario caratterizzato da controlli di transito, orari ed a timbro ed intercalato da prove di abilità motociclistica.

21.4. Le motoescursioni sono manifestazioni di media e lunga distanza di regolarità turistica, aperte a motocicli adatti al fuoristrada, in regola con il Codice della Strada.

21.6. Le motocavalcate sono manifestazioni che si svolgono su percorsi misti, stradali e fuoristrada aperte a motocicli entro e fuoristrada.

21.5. Le gimkane sono manifestazioni che si svolgono su tracciati piani (esempio: campi sportivi, prati, piazze etc...) intercalati da ostacoli artificiali di vario genere, il cui criterio di classifica è basato sull'abilità dei conduttori nel superamento dei vari ostacoli, nel minor tempo.

ART. 22 – GARE SPERIMENTALI

22.1. Manifestazioni indette dalla F.M.I., da Moto Club, Società od Organizzatori riconosciuti dalla F.M.I., che hanno per scopo la promozione o sperimentazione di attività non inquadrabili in nessuna delle specialità già definite dai Regolamenti vigenti.

ART. 23 - TENTATIVI DI PRIMATO

23.1. Tentativi tendenti ad abbassare il limite di tempo impiegato su una determinata distanza o elevare la distanza percorsa in un determinato tempo.

ART. 24 - PROVE SPECIALI CONTROLLATE

24.1. Manifestazioni non codificate tendenti a stabilire prove particolari (prove di consumo, di resistenza, ecc.).

ART. 25 - ANNESSI AL R.M.M.

25.1. Le manifestazioni motociclistiche, rette ognuna da regolamento specifico, sono classificate in:

- a) Annesso n. 1 – Velocità;
- b) Annesso n. 2 – Motocross;
- c) Annesso n. 3 – Enduro;
- d) Annesso n. 4 – Motorally;
- e) Annesso n. 5 – Trial;
- f) Annesso n. 6 – Speedway;
- g) Annesso n. 7 – Moto d'Epoca;
- h) Annesso n. 8 – Mototurismo.

25.2. Rivestono inoltre carattere generale le seguenti regolamentazioni:

- a) impianti sportivi
- b) regolamento di giustizia
- c) anti-doping.

CAPITOLO III - ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI

ART. 26 – RICHIESTA DELLA MANIFESTAZIONE

- 26.1. La F.M.I. dirama annualmente le norme per l'iscrizione delle Manifestazioni ai propri calendari sportivo e turistico.
- 26.2. La domanda per ottenere l'iscrizione della manifestazione al calendario internazionale deve essere redatta sugli appositi stampati ed accompagnata dalle tasse di iscrizione stabilite annualmente dal Consiglio Federale.
Le domande dovranno essere inviate a mezzo lettera raccomandata o mezzo equipollente, entro i termini e con le modalità fissate ogni anno rispettivamente a seconda la tipologia della manifestazione dalla C.T.S.N., dalla C.N.T. e dalla C.M.E.
In caso di mancata iscrizione della manifestazione, la Commissione competente comunicherà al richiedente il diniego di iscrizione della manifestazione, provvedendo contestualmente al rimborso delle somme versate a titolo di oneri.
- 26.3. La domanda per ottenere l'iscrizione della manifestazione al calendario nazionale deve essere redatta sugli appositi stampati ed accompagnata dalle tasse di iscrizione stabilite annualmente dal Consiglio Federale.
Le domande dovranno essere inviate a mezzo lettera raccomandata o mezzo equipollente, entro i termini e con le modalità fissate ogni anno rispettivamente a seconda la tipologia della manifestazione dalla C.T.S.N., dalla C.N.T. e dalla C.M.E.
In caso di mancata iscrizione della manifestazione, la Commissione competente comunicherà al richiedente il diniego di iscrizione della manifestazione, provvedendo contestualmente al rimborso delle somme versate a titolo di oneri.
- 26.4. Il calendario nazionale viene approvato e comunicato dalla F.M.I. di norma, entro il mese di dicembre di ogni anno.
- 26.5. Le domande per ottenere l'iscrizione delle manifestazioni a calendario regionale devono essere inviate ai rispettivi Comitati Regionali secondo i termini e le modalità da questi stabiliti con apposita circolare, approvata per le parti di propria competenza dalle singole Commissioni Centrali.
- 26.6. I Calendari Regionali, di norma, potranno essere pubblicati soltanto dopo la pubblicazione del calendario nazionale. Copia dei Calendari Regionali devono essere inviate alla FMI in visione alle Commissioni Centrali competenti.
- 26.7. I Comitati Regionali non potranno autorizzare Motoraduni Interregionali e Motoincontri Regionali, in concomitanza con Motoconcentrazioni e Motoraduni a carattere Internazionale e Nazionale, in calendario per lo stesso periodo e nella stessa regione.
- 26.8. E' vietata, se non diversamente previsto, qualsiasi concomitanza tra manifestazioni territoriali e gare nazionali titolate della stessa specialità.

ART. 27 - IMPEGNO ORGANIZZATIVO

- 27.1. La richiesta d'organizzare una manifestazione implica per il richiedente la conoscenza nonché l'accettazione integrale degli oneri e responsabilità derivanti dallo svolgimento della manifestazione.
- 27.2. Ogni manifestazione inizia con la richiesta di iscrizione al Calendario e termina con il Verbale di Omologazione e la conseguente liquidazione amministrativa.
- 27.3. Una volta inserite nel calendario, le manifestazioni dovranno essere organizzate in conformità all'atto di autorizzazione rilasciato dalla F.M.I., salvo deroghe espresse da parte degli Organi Federali competenti.

ART. 28 - REGOLAMENTO PARTICOLARE

28.1. Almeno 30 giorni prima della data di effettuazione della manifestazione iscritta nel calendario, le società organizzatrici devono inviare, a seconda del carattere della manifestazione, alla C.T.S.N., alla C.M.E., alla C.N.T., al Comitato Regionale di competenza o al Delegato Provinciale la seguente documentazione:

a) n. 3 copie del Regolamento Particolare specifico di specialità, compilato sugli appositi stampati, con timbro e firma del Presidente della Società Organizzatrice, ed in linea con la normativa federale vigente, firmato per accettazione del D.d.G. e S.d.G., e relativi versamenti per:

- Diritto Servizio Tecnico (escluso manifestazioni previste)
- Quota a favore della C.S.P.I. (escluso manifestazioni previste)
- Tassa di approvazione

b) Si dovrà, inoltre, allegare per le seguenti specialità:

GIMKANE

la planimetria del percorso con l'elenco e la natura degli ostacoli;

MOTORADUNI - MOTOCONCENTRAZIONI - MOTOTOUR

Il programma turistico dettagliato della manifestazione;

MOTORAIID

La planimetria del percorso e tabella di marcia informativa

ENDURO - MOTORALLY - TRIAL (escluso Trial Indoor)

tabella di marcia informativa (solo per Enduro) e planimetria del percorso rilevabile su carte topografiche in scala non superiore a 1:50.000

28.2. L'approvazione delle gare di velocità è di esclusiva competenza della C.T.S.N. che, solo per casi particolari potrà delegare il CO.RE. interessato, e devono essere svolte su autodromi o motodromi permanenti o su circuiti stradali chiusi al traffico, regolarmente omologati dalla FMI.

28.3. Il regolamento particolare (R.P.) della manifestazione di cui si chiede l'approvazione, deve essere redatto su stampato tipo della F.M.I. e compilato in ogni sua parte: Fanno eccezione le manifestazioni sperimentali per le quali non esistono appositi stampati.

28.4. Le richieste di approvazione del R.P. presentate in difformità alle modalità prescritte, non potranno essere prese in considerazione

28.5. Le richieste di approvazione del R.P. presentate meno di 15 giorni prima della data di svolgimento, saranno gravate di una soprattassa di € 200,00.

I Regolamenti Particolari che comunque perverranno a meno di 5 giorni dalla data, saranno respinti e la manifestazione sarà annullata.

28.6. Il R.P. di una manifestazione non può essere divulgato prima che la C.T.S.N., la C.M.E., la C.N.T., il Comitato Regionale o Delegato Provinciale ne abbiano data esplicita approvazione.

28.7. Salvo quanto previsto dall'art. 81, non è consentita alcuna modifica al R.P. approvato. Solo per cause di forza maggiore, la C.T.S.N., la C.M.E., la C.N.T., il Comitato Regionale o Delegato Provinciale, secondo le rispettive competenze, possono autorizzare, previa richiesta scritta dell'organizzatore, modifiche al R.P. approvato. Tali modifiche devono essere sempre e comunque conformi alle norme generali della FMI.

ART. 29 – COMUNICAZIONE DELL'AVVENUTA APPROVAZIONE

29.1. L'approvazione del regolamento particolare sarà comunicata al richiedente per iscritto mediante l'invio dei documenti ufficiali comprovanti l'avvenuta approvazione.

29.2. I Comitati Regionali non possono approvare manifestazioni territoriali inserite in un contesto di eventi nazionali o internazionali. In tal caso il programma della manifestazione deve essere approvato dalla C.T.S.N., dalla C.M.E. o dalla C.N.T., a seconda della tipologia della manifesta-

zione, ivi comprese le eventuali classi territoriali. Solo dopo il preventivo benessere della Commissione competente il Comitato Regionale potrà approvare il relativo R.P.

- 29.3. La C.T.S.N., la C.M.E., la C.N.T., il Comitato Regionale o il Delegato Provinciale competente, esaminata la richiesta del Moto Club organizzatore e constatato che la documentazione prodotta è conforme alle norme federali e soddisfa gli oneri amministrativi, rilascia n. 2 copie del R.P. con il visto di approvazione, allegando il Nulla Osta/Permesso di Organizzazione necessario al Moto Club, per la richiesta dei permessi alle Autorità locali competenti.
- 29.4. Il Comitato Regionale o il Delegato Provinciale nell'approvazione del R.P. non possono autorizzare deroghe alla normativa federale generale o di specialità. Eventuali deroghe dovranno essere autorizzate preventivamente dalla C.T.S.N., dalla C.M.E. o dalla C.N.T., a secondo della tipologia della manifestazione. Solo dopo il preventivo benessere della FMI, il Comitato Regionale potrà approvare il R.P.
- 29.5. La C.T.S.N., la C.M.E. o la C.N.T. richiede alla Segreteria del Gruppo Commissari di Gara (G.C.G.) ed il Comitato Regionale o Delegato Provinciale al Fiduciario Regionale del G.C.G., il servizio di gara almeno 20 gg. prima della data di effettuazione della manifestazione, facendo pervenire contemporaneamente n. 3 copie del R.P. approvato.
- 29.6. La C.T.S.N., la C.M.E., la C.N.T., il Comitato Regionale o Delegato Provinciale segnala alla Federazione Cronometristi (F.I.Cr.) la manifestazione, con l'invio di una copia del R.P. approvato. Tale segnalazione non impegna in alcun modo la F.M.I. nei confronti della F.I.Cr.
E' obbligo del Moto Club organizzatore richiedere preventivamente il servizio di cronometraggio alle Associazioni F.I.Cr. di competenza.

ART. 30 - PERMESSO DI ORGANIZZAZIONE

- 30.1. La C.T.S.N., la C.M.E., la C.N.T., il Comitato Regionale o Delegato Provinciale competente, rilasciano il "Permesso di Organizzazione" se il Moto Club richiedente ha regolarizzato i prescritti gravami finanziari (tassa approvazione, contributo C.S.P.I., Diritto Servizio Tecnico, ecc.), nonché le eventuali pendenze amministrative. Il "Permesso di Organizzazione" deve essere esposto nella sede delle Operazioni Preliminari. In mancanza di tale documento il Commissario di Gara Delegato comunica per iscritto al Direttore di Gara che la manifestazione non può essere effettuata.

ART. 31 - AUTORIZZAZIONI - COLLAUDO PERCORSO

- 31.1. Gli organizzatori devono provvedere a richiedere, quando previsto, il collaudo del percorso da parte delle autorità competenti e del Comitato Impianti della F.M.I.

ART. 32 - MANIFESTAZIONE DIFFERITA, SOSPESA, ANNULLATA

- 32.1. Una manifestazione approvata non può essere differita o soppressa, se non per forza maggiore.
- 32.2. La Società organizzatrice che, dopo aver ottenuta l'approvazione, non effettui la manifestazione nella data stabilita incorre nella sanzione pecuniaria di Euro € 500,00 e vengono esclusi dall'assegnazione di manifestazioni per i due anni successivi, salvo ulteriori provvedimenti da parte degli Organi di Giustizia Federali.
- 32.3. La comunicazione di soppressione o rinvio di una manifestazione deve pervenire alla C.T.S.N., alla C.M.E., alla C.N.T., al Comitato Regionale o al Delegato Provinciale almeno 20 gg. prima della data prefissata per l'effettuazione, a mezzo lettera raccomandata o mezzo equipollente.
- 32.4. Qualora una manifestazione venga differita o soppressa dopo che

hanno avuto inizio le "Operazioni Preliminari", gli organizzatori sono tenuti a corrispondere ai partecipanti un rimborso spese pari al 50% delle tabelle federali o, se non previsto il rimborso spese, il 50% dei compensi di classifica indicati nel R.P. suddiviso fra i conduttori presenti alle O.P. Non ottemperandovi gli organizzatori incorrono in una sanzione pecuniaria pari al doppio dell'importo non corrisposto ai conduttori, fermo restando l'obbligo del rimborso agli interessati.

- 32.5. Qualora la manifestazione venga interrotta per motivi non ritenuti validi dalla C.T.S.N., dalla C.M.E., dalla C.N.T., dal Comitato Regionale o Delegato Provinciale, il Moto Club Organizzatore incorre nelle sanzioni previste.
- 32.6. Ogni qualvolta una manifestazione non venga effettuata per qualsiasi motivo - con esclusione di quello denominato "a causa di forza maggiore" - non potrà essere ripetuta.
- 32.7. Non si concedono spostamenti di date se non per gravissimi comprovati motivi e, comunque, ogni richiesta di spostamento dovrà essere accompagnata dal pagamento della tassa prevista.
- 32.8. Ai Moto Club responsabili della mancata organizzazione di manifestazioni iscritte a calendario internazionale, nazionale, regionale, provinciale, viene inflitta incorre nella sanzione pecuniaria di Euro € 500,00 e vengono esclusi dall'assegnazione di manifestazioni per i due anni successivi, salvo ulteriori provvedimenti da parte degli Organi di Giustizia Federali.

ART. 33 - ASSICURAZIONI

- 33.1. La Società organizzatrice di una manifestazione sportiva o turistica approvata deve stipulare obbligatoriamente una polizza di assicurazione per la responsabilità civile, prevista dalla Legge 24 dicembre 1969, n. 990 e successive modifiche. La stessa deve contenere le seguenti condizioni aggiuntive:
- a) danni subiti dagli organizzatori, Ufficiali di Gara ed Ufficiali Esecutivi;
 - b) responsabilità civile dell'organizzatore per danni non compresi nell'assicurazione obbligatoria.
- 33.2. Nelle manifestazioni in cui sia previsto il ritiro dei motocicli in parco chiuso si deve stipulare anche una adeguata polizza di assicurazione contro i danni da incendio e furto.
- 33.3. L'assicurazione per la responsabilità civile è obbligatoria. In mancanza della documentazione comprovante l'esistenza della copertura assicurativa, il Commissario di Gara Delegato comunica per iscritto al Direttore di Gara che la manifestazione non può essere effettuata.

ART. 34 - OMOLOGAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI

- 34.1. La C.T.S.N., la C.N.T., la C.M.E., il Comitato Regionale o il delegato provinciale, presa visione del rapporto di gara e di eventuali reclami pendenti omologa o meno la manifestazione, inviando copia del certificato di omologazione alla società organizzatrice.
- 34.2. Nel corso di tale verifica, qualora venga ravvisata l'erroneità delle decisioni del C.d.G. o la necessità di adottare un provvedimento disciplinare a carico di un tesserato, partecipante alla manifestazione, non sanzionato sul campo di gara, la C.T.N.S., la C.N.T., la C.M.E., il Comitato Regionale o il delegato provinciale trasmettono gli atti al Giudice Unico Federale con la proposta del provvedimento da adottare, corredata degli elementi probatorio a supporto.
- 34.3. Il Giudice Unico Federale provvede ad informare l'interessato della richiesta, concedendo un termine di sette giorni per far pervenire le proprie osservazioni.
La decisione del Giudice Unico Federale può essere impugnata secondo le modalità e le forme contenute nel R.d.G.

- 34.4. Il Comitato Regionale o il Delegato Provinciale nel caso dovesse sorgere la necessità di compiere attività istruttorie dirette ad acquisire elementi utili alla decisione sull'omologazione trasmette gli atti alla C.T.S.N., alla C.N.T., alla C.M.E., che svolti gli opportuni accertamenti decide sulla omologazione della gara.
- 34.5. Il Comitato Regionale o il Delegato Provinciale provvede a trasmettere alla F.M.I. ogni mese un rendiconto delle manifestazioni omologate, l'importo relativo al D.S.T. e C.S.P.I. e le eventuali tasse dei reclami respinti, mentre trattiene le tasse di approvazione gara.

CAPITOLO IV - INIZIO DELLE MANIFESTAZIONI

ART. 35 - ISCRIZIONI ALLE MANIFESTAZIONI

- 35.1. Le iscrizioni alle singole manifestazioni dovranno essere inoltrate al Moto Club organizzatore, mediante l'apposito modulo predisposto dalla F.M.I., compilato in ogni sua parte, debitamente firmato ed accompagnato dalla tassa di iscrizione prevista (escluso manifestazioni turistiche).
Il modulo potrà essere completato o la tassa pagata, all'atto delle O.P., in tal caso però il Moto Club organizzatore potrà richiedere il versamento della doppia tassa di iscrizione.
- 35.2. L'iscrizione potrà essere effettuata anche dal Presidente del Moto Club a cui appartiene il conduttore o dal Direttore del Team, se regolarmente affiliato alla F.M.I. In tal caso sarà questo e non il singolo conduttore ad essere responsabile della regolarità dell'iscrizione verso il Moto Club organizzatore.
- 35.3. L'iscrizione di un conduttore che non risulti nell'elenco ufficiale degli iscritti, potrà essere accettata se lo stesso dimostri, mediante esibizione di ricevuta di Raccomandata o mezzo equipollente, di aver inoltrato regolare iscrizione nei termini previsti. Diversamente l'iscrizione non deve essere accettata.
- 35.4. Gli importi relativi alle tasse di iscrizione per le singole specialità, sono stabilite annualmente dalla F.M.I. e pubblicate sulle N.S.
- 35.5. I termini per le iscrizioni sono stabiliti come segue:
- a) manifestazioni titolate internazionali e nazionali:
 - a tassa semplice 30 gg. prima della manifestazione
 - a tassa doppia 15 gg. prima della manifestazione
 - b) manifestazioni non titolate nazionali:
 - a tassa semplice 20 gg. prima della manifestazione
 - a tassa doppia 10 gg. prima della manifestazione
 - c) manifestazioni territoriali:
 - a tassa semplice 10 gg. prima della manifestazione
 - a tassa doppia 5 gg. prima della manifestazione
- Le iscrizioni spedite agli organizzatori dopo i termini sopra riportati, potranno non essere accettate.
- 35.6. Un conduttore non può iscriversi a più manifestazioni che hanno luogo nello stesso giorno. I trasgressori saranno passibili delle sanzioni previste dal Regolamento di Giustizia.
- 35.7. Un conduttore che senza giustificato motivo non prenda parte alla manifestazione in cui è iscritto, oppure non prenda la partenza dopo aver preso parte alle prove ufficiali ed essersi qualificato, incorre nelle sanzioni previste. I giustificati motivi relativi all'impossibilità di partecipare alla manifestazione, dovranno preventivamente essere inoltrati per iscritto al Moto Club organizzatore. I giustificati motivi relativi all'impossibilità di prendere la partenza, dovranno essere presentati per iscritto al C.d.G.
- 35.8. Alla chiusura delle iscrizioni gli organizzatori devono compilare "l'elenco ufficiale degli iscritti" distinguendo gli iscritti per classe e/o categoria secondo quanto previsto dal Regolamento Particolare.
- 35.9. Per le manifestazioni che prevedono la partecipazione anche di squadre, l'iscrizione della squadra potrà essere effettuata il giorno stesso della manifestazione, attraverso l'apposito modulo in dotazione al C.d.G., entro il termine delle O.P.
- 35.10. Per la partecipazione a gare internazionali all'estero, i piloti interessati dovranno richiedere il Nulla Osta alla F.M.I.. La domanda deve essere presentata almeno 30 gg. prima della gara stessa.
I conduttori, all'atto della richiesta, possono presentare l'elenco di tutte le gare all'estero a cui intendono partecipare nel corso dell'anno.

L'autorizzazione è soggetta al parere vincolante della C.T.S.N.
L'autorizzazione non viene concessa in occasione dello svolgimento di gare titolate in Italia che prevedono la partecipazione del conduttore interessato.

ART. 36 - PUBBLICAZIONE DELLE ISCRIZIONI

- 36.1. L'elenco degli iscritti alle manifestazioni dovrà essere esposto prima dell'inizio delle O.P.
- 36.2. E' fatto divieto agli organizzatori di divulgare attraverso la stampa o altri mezzi di informazione, nominativi di conduttori o concorrenti non regolarmente iscritti.

ART. 37 - OPERAZIONI PRELIMINARI

- 37.1. Le Operazioni Preliminari (O.P.) consistono nell'accertamento, da parte dei Commissari di Gara FMI preposti, della regolarità dell'iscrizione, nel controllo dei documenti di concorrente o conduttore e nella verifica e punzonatura dei motocicli.
- 37.2. Il D.d.g. prima che abbiano inizio le Operazioni Preliminari, deve esibire personalmente al C.d.G. Delegato sia la Licenza di qualifica, sia la Tessera F.M.I. di tipo "A", entrambe valide per l'anno in corso. Sempre prima dell'inizio delle Operazioni Preliminari, il Direttore di Gara o suo delegato (Vice D.d.G. o S.d.G.) dovrà consegnare al C.d.G. Delegato:
- a) l'elenco ufficiale degli iscritti compilato sugli appositi stampati della F.M.I. o comunque su stampati a supporto informatico che rispecchino gli stampati federali in ogni loro parte, divisi per classi e/o categorie, completi di tutti i dati richiesti, firmato dal D.d.G. e con timbro della Società organizzatrice.
 - b) l'elenco nominativo degli Ufficiali Esecutivi e coadiutori con a fianco di ciascuno riportato l'incarico relativo ed il numero di tessera F.M.I. e, nel caso di Giudici di Zona Trial ed Ufficiali di Percorso il numero della Licenza G.U.E..
 - c) Certificato di assicurazione con relativi allegati (in originale)
 - d) Permesso di Organizzazione rilasciato dagli Organismi Federali competenti.
 - e) Eventuali Permessi delle Autorità locali e/o organi di Polizia.
 - f) Elenco dei premi e loro classificazione.
 - g) Eventuali comunicati emessi.
- 37.3. Gli orari ed i termini per l'effettuazione delle O.P. sono stabiliti dal R.P. e non possono essere modificati. Il D.d.G., per sopraggiunte cause di forza maggiore, da comunicare al C.d.G. Delegato, può in via del tutto eccezionale, variare tali orari dandone comunicazione immediata a tutti gli interessati.
- 37.4. I conduttori sono obbligati a presentarsi personalmente al C.d.G. Delegato, negli orari previsti per il controllo dei documenti, muniti di regolare Licenza e/o Tessera F.M.I. valida per l'anno in corso, e documento di riconoscimento, che potrà essere richiesto in visione a insindacabile giudizio del C.d.G. Delegato. Il ritardo alle O.P. per un tempo massimo di 30' sarà penalizzato con una ammenda (v. R.d.G.) a cura del C.d.G. Dopo tale proroga non sarà più possibile essere ammessi a partecipare.
- 37.5. I motocicli dovranno essere presentati alle verifiche in regola con le disposizioni del R.P. e delle norme tecniche, privi di precedenti punzonature, pena la non accettazione.
- 37.6. I motocicli possono essere portati alle verifiche tecniche, solo dopo aver effettuato le verifiche sportive, dai conduttori od anche dai meccanici.
- 37.7. Fermo quanto previsto dalle specifiche norme di specialità e dal R.P. della manifestazione, è consentita la punzonatura di più motocicli della stessa classe per l'effettuazione delle prove ufficiali con il medesimo numero di gara.

CAPITOLO V - TERMINE DELLE MANIFESTAZIONI**ART. 38 - CHIUSURA MANIFESTAZIONE**

- 38.1. Una manifestazione si intende terminata, mezz'ora dopo l'esposizione delle classifiche finali. Gli Ufficiali Esecutivi ed i Commissari di Gara, non potranno abbandonare il servizio prima di tale termine.
- 38.2. Al termine della manifestazione il D.d.G. o suo delegato (D.d.G. aggiunto o S.d.G.) dovrà consegnare al C.d.G. Delegato:
- a) originali di tutte le classifiche compilate dal servizio cronometraggio, ove presente, vistate dal Direttore di Gara;
 - b) rapporto del D.d.G. sullo svolgimento della manifestazione;
 - c) rapporto del Medico di Gara;
 - d) originali di eventuali comunicati di servizio emanati nel corso della manifestazione;
 - e) ogni altro documento utile ai fini della valutazione della manifestazione per la sua omologazione, nonché ogni altro documento utilizzato per la stesura delle classifiche.

ART. 39 - CLASSIFICHE

- 39.1. Le classifiche rese note a fine manifestazione, anche se seguite da premiazione, sono officiose, fino alla omologazione della manifestazione da parte della C.T.S.N., della C.N.T, della C.M.E., del Comitato Regionale o Delegato Provinciale.
- 39.2. Le classifiche devono essere rese note mediante esposizione nel luogo previsto dal R.P.

ART. 40 - PARCO CHIUSO

- 40.1. Le normative per l'allestimento del parco chiuso, le modalità di gestione, chi vi può sostare, gli obblighi per i concorrenti e le sanzioni per le inadempienze, sono previste dai singoli Annessi di specialità.

ART. 41 - VERIFICA DEI MOTOCICLI

- 41.1. Conduttori e concorrenti sono tenuti a smontare o far smontare ai propri meccanici, alla presenza dei C.d.G. le parti del motociclo da sottoporre a verifica. Eventuali rifiuti, comporteranno l'esclusione dalle classifiche.
- 41.2. Il C.d.G. ha la facoltà di effettuare il controllo tecnico dei motocicli indipendentemente dai reclami.

ART. 42 - FERMO PER VERIFICHE TECNICHE

- 42.1. In caso di reclamo o verifica d'ufficio, il C.d.G. qualora non sia possibile accertare sul posto la rispondenza del motociclo alle norme tecniche della specialità, è autorizzato a procedere al fermo del motociclo, in attesa degli accertamenti che la F.M.I. riterrà opportuno disporre. Tutti gli oneri saranno a carico della parte soccombente.

ART. 43 - UFFICIALITA' DEI RISULTATI

- 43.1. I risultati di una manifestazione si intendono definitivi, quando l'Organo Federale che ha approvato il R.P. emette il Verbale di Omologazione della stessa.

CAPITOLO VI - LICENZE CONCORRENTI E CONDUTTORI

ART. 44 - LICENZE

44.1. Ogni anno la F.M.I. emana le norme che fissano i termini e le modalità per la richiesta ed il rilascio delle Licenze Sportive e Turistiche, necessarie (ove previsto) per partecipare a qualsiasi manifestazione motociclistica.

ART. 45 - TIPO DI LICENZE

45.1. La F.M.I. rilascia le seguenti licenze:

- a) licenza di concorrente;
- b) licenza di conduttore.

ART. 46 - LICENZA DI CONCORRENTE

46.1. I Moto Club in regola con le norme statutarie della F.M.I., sono considerati "concorrenti" a tutti gli effetti e per essi non occorre il rilascio della apposita licenza. I rappresentanti di dette squadre devono essere muniti di regolare delega del proprio Moto Club.

46.2. La licenza di concorrente viene rilasciata dietro regolare richiesta:

- 1) alle Case Motociclistiche Costruttrici Nazionali - Scuderie Motociclistiche - Corpi Militari e Militarizzati - Rappresentanti o Agenti di Case Motociclistiche Italiane od Estere - Accessoristi.

2) ai tesserati che intendono:

- a) disputare tentativi di primato;
- b) iscrivere un conduttore od una squadra di conduttori a manifestazioni di qualsiasi genere, purchè appartenenti al Moto Club indicato sulla licenza;
- c) concorrere all'assegnazione di eventuali premi di rappresentanza.

46.3. Nei casi anzidetti, i moduli di iscrizione alle manifestazioni, devono essere firmati dal titolare della licenza di concorrente oltre che dal conduttore.

ART. 47 - LICENZA DI CONDUTTORE

47.1. La licenza di conduttore viene rilasciata su richiesta dell'interessato, attraverso il Moto Club di appartenenza, ai tesserati alla F.M.I. che intendono partecipare a manifestazioni motociclistiche regolarmente approvate, purchè dispongano dei requisiti richiesti dalle normative emanate dalla F.M.I.

ART. 48 - CATEGORIE DI LICENZA

48.1 Le Licenze sono divise nelle seguenti categorie:

- licenza sportiva internazionale
- licenza sportiva nazionale
- licenza sportiva territoriale
- licenza promo-sport
- licenza turistica

ART. 49 - LICENZA SPORTIVA INTERNAZIONALE

49.1. La licenza sportiva internazionale di conduttore viene rilasciata dalla F.I.M. o U.E.M. attraverso la F.M.I. in base ad un giudizio di merito, ai tesserati F.M.I. che ne fanno esplicita richiesta e che sono in possesso di Licenza sportiva di conduttore nazionale di specialità. Tale Licenza è necessaria per partecipare a gare internazionali.

49.2. I conduttori in possesso di Licenza sportiva internazionale, non possono partecipare a manifestazioni all'estero senza aver ottenuto, di volta in volta, il regolare Nulla Osta dalla F.M.I..

ART. 50 - LICENZA SPORTIVA NAZIONALE

- 50.1. La Licenza sportiva nazionale di conduttore viene rilasciata dalla F.M.I. attraverso i Comitati Regionali competenti per territorio in relazione alla regione di appartenenza del Moto Club a cui il richiedente è tesserato ed abilita alla partecipazione di manifestazioni sportive a carattere nazionale e territoriale titolate e non titolate, secondo le specifiche di ogni specialità.
- 50.2. Il conduttore in possesso di Licenza sportiva Nazionale può richiedere anche la Licenza sportiva Internazionale, secondo quanto previsto dall'art. 49 del presente Regolamento.

ART. 51 - LICENZA SPORTIVA TERRITORIALE

- 51.1. La Licenza sportiva territoriale di conduttore viene rilasciata dalla FMI attraverso i Comitati Regionali competenti per territorio in relazione alla regione di appartenenza del Moto Club a cui il richiedente è tesserato. Tale atto abilita, secondo le specifiche di ogni specialità, alla partecipazione alle manifestazioni territoriali e nazionali non titolate.
- 51.2. Nel caso un conduttore in possesso di Licenza sportiva Territoriale richieda ed ottenga la Licenza di categoria superiore, deve restituire la Licenza sportiva Territoriale in suo possesso.

ART. 52 - LICENZA PROMO-SPORT

- 52.1. Ogni anno la F.M.I. emana le norme che fissano i termini e le modalità per la richiesta ed il rilascio delle Licenze Promo-Sport per la quali sono previsti utilizzi sia per attività di promozione che per allenamenti e prove libere.
- 52.2. La Licenza Promo-Sport non potrà essere richiesto da coloro che siano già titolari di Licenza Nazionale o Territoriale.

ART. 53 - LICENZA TURISTICA

- 53.1. La licenza turistica è un documento federale strettamente personale e deve essere presentata personalmente dall'interessato al Commissario di Gara per la registrazione dei km. di partecipazione alla manifestazioni previste, sia che partecipi come isolato che come componente la squadra.
- 53.2. La Licenza Turistica garantisce una copertura assicurativa specifica e più favorevole per gli infortuni che dovessero verificarsi durante lo svolgimento di una manifestazione turistica ed in itinere durante il viaggio di ritorno verso la propria sede o residenza, sempre che la partecipazione sia documentata e quindi risulti agli atti degli Ufficiali di Gara preposti.

ART. 54 - RICHIESTA DI LICENZA

- 54.1. La Licenza viene rilasciata a nome di un solo Moto Club, secondo quanto disposto dalle norme emanate dalla F.M.I.
- 54.2. Il conduttore che presenti più di una richiesta di Licenza a nome di più Moto Club, incorre nelle sanzioni previste.
- 54.3. Ai conduttori chiamati alle armi è consentito il passaggio da un Moto Club ad un altro della località di destinazione o trasferimento. L'eventuale passaggio è subordinato al preventivo nulla osta del M.C. di appartenenza.

ART. 55 - ETÀ MINIMA E MASSIMA

- 55.1. L'età minima e massima consentita per ottenere la licenza di conduttore, per le diverse specialità, è stabilita dalla F.M.I.
- 55.2. I richiedenti le licenze di conduttore che non abbiano compiuto il 18° anno di età devono allegare alla richiesta il consenso del/dei genitore/i o di chi ne fa le veci, autenticato nelle forme previste. Tale consenso va rinnovato ogni anno, fino al raggiungimento della maggiore età.

55.3. Le fasce di età per le singole specialità e categorie, sono stabilite dai regolamenti federali (Annessi di specialità).

ART. 56 - IDONEITA' FISICA

56.1. I conduttori per ottenere la licenza sportiva, devono sottoporsi annualmente a visita medica di idoneità fisica, secondo le norme di cui alla legge 26 novembre 1971, n. 1099 sulla tutela sanitaria delle attività sportive, ed essere in regola con le disposizioni emanate dalla FMI.

56.2. Gli Enti abilitati al rilascio di detta idoneità, sono:

- Aziende Sanitarie Locali (ex USL) che prevedono il servizio di medicina dello sport.
- Centri di medicina dello sport della Federazione Medico Sportiva Italiana.
- Medici specialisti in medicina dello Sport od in possesso dell'attestato Ministeriale di cui alla legge n. 1099/71 operanti nelle strutture pubbliche e private convenzionate con le regioni.

56.3. La documentazione medica (in originale) deve essere conservata per cinque anni, come da disposizioni di legge, dal Presidente della Società presso cui è tesserato il Conduttore

ART. 57 - VALIDITA' DELLE LICENZE

57.1. Le licenze sportive sono valide solo per l'anno solare nel quale sono state rilasciate e comunque in subordine alla scadenza della visita medica di idoneità fisica, che invece ha validità per 365 giorni dalla data di rilascio.

ART. 58 - TASSE DI LICENZA

58.1. Le tasse per il rilascio delle licenze vengono fissate annualmente dalla F.M.I..

ART. 59 - TITOLARITA' DELLA LICENZA

59.1. La Licenza è un documento sportivo strettamente personale.

59.2. Concorrenti e conduttori hanno l'obbligo di presentare personalmente la propria Licenza ai C.d.G. della FMI designati alle manifestazioni.

59.3. Non sono ammessi documenti sostitutivi o fotocopie anche se autenticate.

ART. 60 - PASSAGGI DI CATEGORIA

60.1. I passaggi di categoria avvengono:

- a) in modo automatico nel rispetto delle norme previste dagli Annessi delle singole specialità.
- b) a seguito di domanda scritta presentata, dal pilota interessato, alla C.T.S.N. o C.N.T. entro il 31 Dicembre di ogni anno, allegando la documentazione dell'attività svolta nell'ultimo anno.
- c) d'autorità a giudizio insindacabile della C.T.S.N. o C.N.T.

ART. 61 - RETROCESSIONI

61.1. Salvo diverse disposizioni, previste dai Regolamenti delle singole specialità, non sono ammesse retrocessioni.

NORME A CARATTERE GENERALE

ART. 62 - MANIFESTAZIONI NON APPROVATE

62.1. E' tassativamente vietato a conduttori, concorrenti e Tesserati F.M.I. partecipare a manifestazioni non approvate dalla C.T.S.N., dalla C.N.T., dalla C.M.E., dal Comitato Regionale o Delegato Provinciale, di qualsiasi tipo e a qualunque titolo. I trasgressori sono passibili delle sanzioni previste dal Regolamento di Giustizia.

ART. 63 - CONDOTTA DI GARA

63.1. In ogni manifestazione è prescritto che:

- a) un conduttore non deve ostacolare la marcia del conduttore che lo segue, o che lo precede: la scelta della traiettoria spetta al pilota più avanzato;
- b) ad ogni fermata il conduttore ha l'obbligo di portarsi fuori delle curve e sul margine destro della strada, in modo da non costituire pericolo ed intralcio per i conduttori che seguono;
- c) è fatto divieto assoluto, in gara e nelle prove ufficiali, anche con il motociclo a mano, di percorrere il circuito nel senso contrario a quello di marcia;
- d) il passeggero del sidecar deve essere effettivamente trasportato nel carrozino, egli è autorizzato a lasciare momentaneamente il carrozino nelle curve tenendo però i piedi costantemente sul pianale dello stesso. Se previsto dal R.P. della gara, il passeggero può essere sostituito da Kg. 60 di zavorra sistemata sul carrozino;
- e) ogni provata manovra sleale tendente ad ostacolare la corsa di altri conduttori, viene punita con l'esclusione dall'ordine di arrivo dei responsabili, salvo ulteriori provvedimenti disciplinari adottati dagli Organi di giustizia federale;
- f) un conduttore che intende rientrare ai box deve segnalare la sua intenzione sporgendo in fuori per tempo la gamba sx o dx a seconda dell'ubicazione dei box stessi;
- g) il conduttore non utilizzi materiali pericolosi per la sicurezza propria e degli altri concorrenti, del personale di servizio, nonché del pubblico.

ART. 64 - TENUTA DI GARA

64.1. I conduttori partecipanti a manifestazioni motociclistiche, devono indossare l'abbigliamento previsto per le singole specialità.

ART. 65 - PUBBLICITA' SUI MOTOCICLI ED INDUMENTI

65.1. Sul motociclo la pubblicità può essere riportata solo in posizione tale da non pregiudicare la lettura dei numeri di gara.

ART. 66 - NUMERI DI GARA

66.1. Nelle gare di Velocità e Motocross, sia a livello Nazionale sia a livello Territoriale, è vietato assegnare ai piloti di qualsiasi categoria e classe, i numeri con lo "0" nonché i numeri dal 61 al 69, dal 161 al 169, dal 261 al 269 e così via.

ART. 67 - MECCANICI

67.1. I meccanici devono essere tesserati alla FMI e dotati di un pettorale, fornito a cura degli organizzatori, con una numerazione registrata che ne consenta l'individuazione. Il pettorale deve essere indossato dai meccanici per tutta la durata della manifestazione ed al termine della gara deve essere restituito agli organizzatori.

ART. 68 - TEAM E SCUDERIE

68.1. I direttori di squadra di Team e Scuderie, devono essere tesserati alla

FMI e muniti di licenza di concorrente rilasciata dalla stessa FMI.

- 68.2. La Scuderia motociclistica può essere riconosciuta tale, solo ed in quanto figure appartengono ad un Moto Club, al quale devono risultare iscritti tutti i conduttori appartenenti alla Scuderia.
- 68.3. Il Team non ha alcun vincolo rispetto al Moto Club ed i piloti possono essere tesserati e licenziati, con differenti Moto Club.
- 68.4. E' consentito che un medesimo pilota faccia parte contemporaneamente di un Team indipendente e di una Scuderia Motociclistica
- 68.5. La denominazione di Scuderia e di Team è libera, ma non può contenere il nome di una Industria Motociclistica.
- 68.6. Le tessere di riconoscimento e libero ingresso di Scuderie, Team e Case, sono valide esclusivamente per la specialità corrispondente alla Licenza di concorrente rilasciata dalla F.M.I.
- 68.7. Tali tessere hanno valore solo se la Scuderia, Team o Casa, hanno piloti iscritti e partecipanti alla manifestazione.
- 68.8. Per le gare Internazionali tali tessere non hanno alcuna validità.

ART. 69 - BANDIERE E SEGNALAZIONI

- 69.1. In tutte le gare devono essere predisposte ed usate le seguenti bandiere:
 - a) Bandiera nazionale: partenza
 - b) Bandiera a scacchi bianchi e neri: fine prova e fine gara
 - c) Bandiera a scacchi bianchi e rossi: fine prova speciale nelle gare di enduro.
 - d) Bandiera rossa: arresto assoluto ed immediato prima della bandiera ed invito a portarsi subito sul lato destro della pista o strada nelle gare di velocità. Arresto per falsa partenza nelle gare di motocross.
 - e) Bandiera gialla:
 - immobile: attenzione;
 - agitata verticalmente: pericolo.
 - f) Bandiera con strisce rosse: pista scivolosa.
 - g) Bandiera gialla con croce di sant'Andrea nera: ultimo giro nelle gare di speedway.
 - h) Bandiera verde: via libera.
 - i) Bandiera azzurra: dare il passo un conduttore sta per superare.
 - l) Bandiera nera
 - accompagnata da un numero: arresto per il conduttore indicato;
 - accompagnata dal colore del conduttore: squalifica individuale nelle gare di speedway.
 - m) Bandiera bianca con croce rossa: ambulanza sul percorso
- 69.2. Il formato delle bandiere deve essere almeno di cm. 60x75 e per la velocità di cm. 80x100
- 69.3. La mancata osservanza delle segnalazioni comporterà a carico del trasgressore le sanzioni previste.

CAPITOLO VII - UFFICIALI PREPOSTI ALLE MANIFESTAZIONI

ART. 70 - DEFINIZIONE

- 70.1. Sono considerati "Ufficiali di Gara" i COMMISSARI DI GARA che partecipano, nella qualifica loro attribuita, allo svolgimento delle manifestazioni sportive e turistiche, per assicurarne la regolarità.
I Commissari di Gara hanno altresì il potere, nell'ambito delle loro attribuzioni e competenze ed in linea con il Regolamento di Giustizia, di irrogare sanzioni ai titolari di Tessera FMI, Licenza Sportiva e Turistica, per fatti commessi durante o in occasione di manifestazioni.
- 70.2. Sono considerati "Ufficiali Esecutivi" le persone preposte alla direzione e svolgimento delle manifestazioni sportive e turistiche.
Essi sono:
- Il Direttore di Gara, diretto responsabile dell'organizzazione e della conduzione della manifestazione sportiva e turistica.
 - Il Segretario di Gara.
 - I Giudici di zona Trial.
 - Gli Ufficiali di Percorso.
 - Gli Ufficiali coadiutori nei vari ruoli e servizi di gara, designati per iscritto dagli organizzatori e con l'approvazione del Direttore di Gara, con l'esclusione del personale addetto alla manifestazione con un incarico non direttamente collegato al risultato della stessa.
 - Il Medico di Gara.
 - Il Capo Servizio ed i Cronometristi designati dalla F.I.Cr.
- 70.3. Le persone di cui ai punti a), b), c), d), e), devono essere obbligatoriamente tesserati alla F.M.I con tessera "A".
Le persone di cui ai punti a), c), d), devono altresì essere titolari di Licenza specifica rilasciata dalla F.M.I. per tale qualifica e categoria.
Per le persone di cui al punto d) (ufficiali di percorso), la licenza specifica è obbligatoria solo per le gare di Velocità Nazionale con esclusione di minimoto e scooter.
- 70.4. Un Ufficiale Esecutivo può richiedere ed ottenere la Licenza di Conduttore ma non può partecipare, come conduttore o concorrente, ad una manifestazione nella quale abbia assunto un incarico organizzativo diretto o indiretto.
- 70.5. Con la licenza di D.d.G. si possono svolgere anche funzioni di S.d.G. e, nell'ambito della stessa specialità anche funzioni di G.z.T. e U.d.P.

ART. 71 - DIRETTORE DI GARA

- 71.1. La direzione delle manifestazioni potrà essere svolta esclusivamente dagli abilitati iscritti all'Albo Federale dei Direttori di Gara,
- 71.2. Il D.d.G. prima che abbiano inizio le Operazioni Preliminari o le Operazioni di Controllo, deve esibire personalmente al C.d.G. Delegato sia la Licenza di qualifica sia la tessera FMI di tipo "A", entrambe valide per l'anno in corso.
Le abilitazioni dei Direttori di Gara sono suddivise in:
- NAZIONALI
 - TERRITORIALI
- La qualifica più elevata abilita l'interessato alla conduzione delle manifestazioni di livello inferiore, oltre a quelle di spettanza.
- 71.3. Il Direttore di Gara è il diretto responsabile dell'organizzazione e della conduzione della manifestazione e quindi deve:
- essere a conoscenza del R.P. della manifestazione, delle norme del R.M.M. e suoi Annessi, relativi al tipo di manifestazione diretta;
 - assicurarsi che vi siano tutte le autorizzazioni necessarie ed attenersi scrupolosamente alle relative disposizioni, in particolare prendere visione di eventuali prescrizioni da parte delle Autorità e della F.M.I.,

- dei massimali assicurativi previsti in polizza, date ed orari di copertura, cilindrata dei motocicli coperti, copertura assicurativa estesa ai collaboratori, ed inoltre che vi sia il Permesso di Organizzazione rilasciato dai competenti Organismi Federali;
- c) assicurarsi della presenza delle forze dell'ordine in modo da garantire l'ordine pubblico;
 - d) predisporre i vari servizi ed attrezzature in relazione al tipo di manifestazione con particolare riguardo alle segnalazioni ed ai collegamenti soprattutto in rapporto alla conformità del tracciato, avvalendosi all'uopo di qualificati Ufficiali coadiutori, nominati per iscritto e rispondenti ai requisiti di cui all'art. 70, il cui elenco deve essere consegnato al C.d.G.;
 - e) predisporre nella zona delle O.P. una adeguata bacheca atta a contenere tutte le comunicazioni necessarie allo svolgimento della manifestazione (R.P. approvato - Permesso di Organizzazione F.M.I. - Elenco dei premi e loro classificazione - Orari e svolgimento della manifestazione - Comunicazioni ai partecipanti - Tipo di segnaletica usata - Elenco degli iscritti - ecc.)
 - f) assicurarsi in particolare della presenza di personale qualificato e mezzi di assistenza medico sanitaria, con adeguato numero di autoambulanze ed idonei collegamenti con i posti di pronto soccorso ed ospedalieri, soprattutto in rapporto alla conformità del tracciato per eventuali soccorsi da effettuare in caso di incidente;
 - g) effettuare, nelle manifestazioni dove è previsto, prima dell'inizio delle Prove Ufficiali la ricognizione del circuito o del tracciato di gara insieme ad almeno tre conduttori iscritti alla manifestazione, provvedendo all'occorrenza, ad attuare ulteriori misure di sicurezza ritenute necessarie per l'incolumità dei conduttori e del pubblico;
 - h) essere presente dal momento in cui hanno inizio le Operazioni Preliminari e per tutta la durata della manifestazione;
 - i) dare, nelle specifiche manifestazioni, la partenza ed il segnale di fine gara;
 - j) ordinare la sospensione della manifestazione quando intervengono gravi e giustificati motivi, notificandola per iscritto al C.d.G.;
 - k) redigere in maniera chiara e completa il proprio rapporto e consegnarlo al C.d.G. unitamente a documenti di cui all'art. 38 indispensabili per l'omologazione della gara;
 - l) attuare quei compiti specifici, per tipologia di manifestazione, riportati nei Regolamenti Federali e Annessi;
 - m) applicare le penalità eventualmente attribuite dai singoli regolamenti di specialità, dandone comunicazione al C.d.G. per quanto di competenza;
 - n) non interferire con i compiti specifici di competenza del C.d.G.

ART. 72 - SOSTITUZIONE DEL DIRETTORE DI GARA

- 72.1. Qualora il D.d.G. previsto nel R.P., per comprovati e seri motivi manifesti la sua indisponibilità, può essere sostituito dalla Società organizzatrice prima che abbia inizio la manifestazione. In tal caso il responsabile della società organizzatrice dovrà predisporre un comunicato scritto al Commissario di Gara ed ai piloti e far firmare il R.P. dal nuovo D.d.G. per accettazione.
- 72.2. Il nuovo direttore di gara deve essere in possesso di tutti i requisiti richiesti per dirigere la manifestazione, senza alcuna possibilità di deroga.
- 72.3. A manifestazione iniziata il D.d.G. che per comprovati e seri motivi sia impossibilitato a proseguire nelle sue funzioni, potrà essere sostituito solo da un altro D.d.G. preferibilmente della stessa specialità eventualmente presente sul campo, che si assumerà, da quel momento, tutte le

responsabilità della direzione della gara.

ART. 73 - SEGRETARIO DI GARA

- 73.1. Il Segretario di Gara dovrà esplicitare la sua mansione, senza alcuna limitazione, dalla manifestazione a carattere sociale alla manifestazione a carattere internazionale di qualsiasi specialità e livello (Camp. del Mondo / gara sociale).
- 73.2. Il S.d.G. è alle dirette dipendenze del Direttore di Gara (D.d.G.) del quale esegue e fa eseguire le disposizioni, coordinando le funzioni degli Ufficiali Coadiutori.
- 73.3. Sovrintende a tutte le funzioni organizzative, burocratiche ed amministrative, secondo il mandato ricevuto.
- 73.4. Il S.d.G. prima dell'inizio delle Operazioni Preliminari, deve esibire al C.d.G. Delegato la tessera FMI di tipo "A" valida per l'anno in corso.
- 73.5. Il S.d.G. ha il compito di coordinare l'organizzazione e lo svolgimento di una manifestazione per la parte amministrativa ed in parte per quella tecnica. Egli deve:
- a) Definire, entro i termini previsti, con i membri dell'organizzazione ed il D.d.G., il programma della manifestazione, completare il Regolamento Particolare ed inviarlo, congiuntamente agli importi previsti, all'Ente Federale di competenza per l'approvazione.
 - b) presenziare, verbalizzare e raccogliere tutti i verbali delle riunioni attinenti alla manifestazione;
 - c) stilare l'organigramma generale assegnando gli incarichi specifici per tutte le competenze operative ed esecutive, in linea con le direttive del D.d.G.;
 - d) preparare tutta la modulistica necessaria per l'iscrizione dei partecipanti;
 - e) inviare, dopo l'approvazione da parte della FMI, uno stralcio del Regolamento della Manifestazione, notizie logistiche, organizzative e tecniche, ai Moto Club interessati;
 - f) curare la corrispondenza e le iscrizioni;
 - g) richiedere i servizi di gara esterni (Cronometristi - Servizio Medico - Ambulanze - Collegamenti elettrici, radio e telefonici - Pronto intervento elicotteri - Servizio d'Ordine Pubblico - ecc.), allegando alla richiesta il programma della manifestazione, orari di servizio richiesto, copia R.P. approvato e copia del Nulla Osta della FMI;
 - h) stipulare i contratti assicurativi previsti;
 - i) richiedere i permessi alle autorità locali e di Polizia;
 - j) definire gli spazi per gli sponsor;
 - k) predisporre i "pass" per le Autorità Federali, Sportive e pubbliche;
 - l) predisporre fac-simile di tessere aventi diritto di ingresso gratuito o con sconto, da consegnare all'addetto all'ingresso;
 - m) preparare un elenco di tutto il materiale tecnico ed amministrativo inerente alla manifestazione (bandiere - segnalazioni - fettucce - estintori - cartellonistica - ecc.);
 - n) predisporre tutta la modulistica inerente alla manifestazione:
 - documentazione da consegnare al Commissario di Gara,
 - documentazione da esporre in bacheca,
 - documentazione per i conduttori, Team, scuderie, ufficiali coadiutori, autorità,
 - o) preparare l'elenco degli iscritti (Mod. CC7) in base ai modelli di iscrizione (Mod. 15/UC) pervenuti verificando la validità e la regolarità di questi ultimi;
 - p) preparare l'ordine di partenza, la composizione delle batterie, i vari cartellini per i conduttori, meccanici, segnalatori, ecc.;
 - q) preparare la modulistica specifica per gli Ufficiali Coadiutori addetti ai controlli orari, a timbro, prove speciali, zone controllate, ecc.;

- r) esporre in bacheca tutta la documentazione informativa della manifestazione;
 - 1) permesso di organizzazione rilasciato dalla FMI,
 - 2) Regolamento Particolare approvato,
 - 3) copia della Polizza di Assicurazione,
 - 4) elenco degli Ufficiali Esecutivi e coadiutori,
 - 5) elenco degli iscritti,
 - 6) elenco premi in palio e loro classificazione,
 - 7) programma della manifestazione,
 - 8) eventuali comunicati del Direttore di Gara,
 - 9) fac-simile della Tabella di marcia, segnalazioni e planimetria del percorso, ecc;
 - 10) ogni altro documento che si ritiene utile ai partecipanti
- s) predisporre ed attrezzare locale idoneo per i Commissari di Gara FMI per l'espletamento delle Operazioni Preliminari, verifiche tecniche e fonometriche e per eventuali Ufficiali coadiutori in ausilio agli stessi Commissari;
- t) prendere contatti con agenzie o operatori in zona, per predisporre adeguata ricezione in alberghi, pensioni, campeggi, ecc. per gli addetti all'organizzazione, Commissari FMI, conduttori, accompagnatori, ecc.;
- u) durante lo svolgimento della gara, mantenere i contatti con il D.d.G. ed il personale di servizio, per ogni e qualsiasi intervento;
- v) mantenere i contatti con i cronometristi al fine di ricevere quanto prima: classifiche, tempi ed altro;
- w) preparare, in funzione dei tempi o classifiche, la composizione delle partenze, griglie, premiazioni ufficiali o speciali;
- x) al termine della gara, raccogliere tutta la documentazione della manifestazione.

ART. 74 - MEDICO DI GARA E SERVIZIO SANITARIO

- 74.1. Gli organizzatori devono predisporre un locale idoneo per eventuali interventi di medicazione necessari durante la manifestazione, sia per i conduttori che per i loro accompagnatori, per il personale di servizio, Ufficiali di Gara ed Esecutivi, componenti l'organizzazione e per il pubblico.
- 74.2. Il Medico di Gara deve:
- a) essere presente alle Operazioni Preliminari, alle Prove Ufficiali e per tutta la durata della manifestazione.
 - b) proporre al C.d.G. la esclusione di quei conduttori giudicati in condizioni fisiche tali da non poter prendere parte alla manifestazione.
 - c) redigere un rapporto inerente il suo servizio, con i nominativi degli eventuali infortunati soccorsi, diagnosi e prognosi provvisoria, e consegnarlo al C.d.G.
 - d) coordinare il servizio medico più in generale.
 - e) controllare l'idoneità e l'efficienza dei mezzi di pronto soccorso predisposti e riferire al D.d.G.
- 74.3. La visita medica pre gara, per tutte le specialità, non è obbligatoria. Il Medico di Gara, il Direttore di Gara o il Commissario di Gara Delegato, possono decidere di sottoporre a visita medica qualsiasi pilota ed in qualsiasi momento, qualora lo ritengano opportuno; in tal caso il pilota non può opporre rifiuto, pena l'esclusione dalla manifestazione.
- 74.4. Il servizio può essere richiesto alle segreterie dei Comitati provinciali della F.M.S.I. Le tasse ed i rimborsi per i servizi sanitari devono essere corrisposti alle suddette segreterie secondo le tabelle previste dalla apposita circolare della F.M.S.I.

ART. 75 - INCOMPATIBILITA' - INTERFERENZA

- 75.1. I Presidenti ed i componenti della C.T.S.N., della C.N.T. e della C.M.E., non possono, per alcun motivo, ricoprire incarichi direttivi nelle manifestazioni di qualsiasi categoria e livello.
- 75.2. I Presidenti ed i Consiglieri dei Comitati Regionali, i Delegati Regionali ed i Delegati Provinciali, non possono, per alcun motivo, ricoprire incarichi direttivi nelle manifestazioni di loro competenza territoriale.
- 75.3. I Presidenti ed i componenti la C.T.S.N., la C.N.T. o la C.M.E., i Presidenti ed i Consiglieri dei Comitati Regionali, i Delegati Regionali, i Delegati Provinciali, i componenti dei Comitati di specialità nazionali o regionali o altri Organi Federali di qualsiasi livello, non devono per nessun motivo, in occasione di manifestazioni, intervenire o interferire verso il Direttore di Gara, i Commissari di Gara ed altri Ufficiali Esecutivi in genere.
- 75.4. Ai Direttori di Gara e ai Giudici di Zona Trial è inibito l'espletamento della funzione, qualora nella manifestazione per cui è incaricato, figurino quali conduttori partecipanti, loro congiunti di 1° grado.

CAPITOLO VIII - GRUPPO COMMISSARI DI GARA

ART. 76 - GRUPPO COMMISSARI GARA

- 76.1. Il Gruppo Commissari di Gara (G.C.G.), costituito a Stresa il 3 e 4 Giugno 1961, è un organismo tecnico autonomo, che fa parte integrante della F.M.I., sotto la vigilanza del Consiglio Federale della F.M.I.. Provvede al reclutamento, formazione, inquadramento, impiego, organizzazione e disciplina dei Commissari di Gara.
- 76.2. I Commissari di Gara partecipano, nella qualifica loro attribuita di Ufficiali di Gara ai sensi dell'art. 33 dello Statuto della F.M.I., allo svolgimento delle Manifestazioni Sportive e Turistiche, per assicurarne la regolarità.

ART. 77 - COMMISSARIO DI GARA

- 77.1. Il Gruppo Commissari di Gara designa i Commissari di Gara per il controllo della corretta applicazione dei Regolamenti e delle disposizioni federali.
- 77.2. I Commissari di Gara designati alla manifestazione, non devono assumere alcuna funzione esecutiva riferita alla manifestazione stessa, e non ingerirsi in fatti organizzativi, nemmeno sotto forma di consigli.
- 77.3. I Commissari di Gara non devono ingerirsi in alcun modo nel servizio di ordine pubblico, essi possono prendere contatto con i preposti a tale funzione solo allo scopo di farsi riconoscere ed avere libera circolazione sul campo di gara.
- 77.4. I Commissari di Gara devono controllare esclusivamente che siano applicati i regolamenti e le disposizioni della F.M.I. e del Code F.I.M., nel caso in cui si tratti di manifestazione internazionale
- 77.5. Essi non incorrono, in ragione della loro funzione, in alcuna responsabilità e rispondono del loro operato direttamente al Consiglio Direttivo del G.C.G.
- 77.6. Il Commissario di Gara:
- a) effettua le Operazioni Preliminari, assiste alle Prove Ufficiali, partenze ed arrivi e vigila su tutto lo svolgimento della manifestazione;
 - b) controlla che il Direttore di Gara, il Segretario di Gara e gli altri Ufficiali Esecutivi e coadiutori applichino correttamente le disposizioni federali e abbiano i requisiti richiesti per svolgere le proprie funzioni;
 - c) controlla che il Moto Club organizzatore abbia tutti i permessi necessari ed abbia provveduto a stipulare la Polizza assicurativa, nei termini e modalità previsti dalle leggi vigenti e norme federali;
 - d) controlla che i conduttori e concorrenti siano in regola con i documenti federali (licenze, tessere FMI) e che i motocicli rispondono ai requisiti di sicurezza e tecnici previsti dalla FMI;
 - e) esclude dalla partecipazione alla manifestazione conduttori e concorrenti che non dovessero risultare in regola con i documenti prescritti o che siano colpiti da provvedimenti disciplinari di natura sospensiva, in corso di esecuzione;
 - f) esclude dalla partecipazione alla manifestazione quei motocicli che, a suo giudizio o su segnalazione dei Commissari Tecnici o Verificatori Tecnici, non siano rispondenti ai regolamenti, o non siano ritenuti idonei;
 - g) riceve eventuali reclami, provvede al loro esame e prende le decisioni necessarie, nei limiti della propria competenza;
 - h) infligge nei limiti della propria competenza le penalità e sanzioni previste dal presente regolamento e dai regolamenti di specialità;
 - i) notifica agli interessati eventuali provvedimenti sanzionatori applicati dal Direttore di Gara;

- j) riceve e raccoglie tutta la documentazione (in originale) inerente la manifestazione;
 - k) riceve e prende atto di eventuali decisioni di appello da parte di conduttori e concorrenti nei cui confronti sono state applicati provvedimenti di esclusione, e li trasmette alla FMI per competenza;
 - l) informa immediatamente la FMI della eventuale sospensione della gara o di incidenti di particolare gravità;
- 77.7. Entro 48 ore dal termine della manifestazione il C.d.G. Delegato deve inviare all'Organismo della FMI competente, tutta la documentazione consegnatagli dal Direttore di Gara, accompagnandola con un proprio dettagliato rapporto al quale deve allegare il rapporto del Medico di gara e degli altri eventuali C.d.G. in servizio.
- 77.8. I Commissari di Gara in servizio alla manifestazione, hanno libera circolazione in tutto il campo di gara.
- 77.9. Il Moto Club organizzatore deve predisporre uno spazio per il posteggio dei loro mezzi, ubicato il più vicino possibile alla zona delle Operazioni Preliminari e Verifiche.
- 77.10. I risultati di classifica di una manifestazione di qualsiasi specialità, non sono ritenuti validi senza la presenza del C.d.G.
- 77.11. Il Presidente ed i Consiglieri del CO.RE. ed il Delegato Provinciale non possono svolgere le funzioni di C.d.G. all'interno dell'ambito territoriale di propria competenza.

ART. 78 - VERIFICATORI TECNICI

- 78.1. I Verificatori Tecnici svolgono mansioni prettamente di carattere tecnico con esclusione di qualsiasi funzione o ruolo di Commissario di Gara. Essi operano alle dipendenze del Commissario Delegato o del Commissario Tecnico.
- 78.2. I Verificatori Tecnici non hanno potere di notifica.

ART. 79 - ARBITRO DI SPEEDWAY

- 79.1. Gli Arbitri di Speedway sono designati da G.C.G.. Essi non incorrono, in dipendenza della loro funzione, in alcuna responsabilità verso chicchessia tranne che verso la FMI stessa.
- 79.2. L'Arbitro di Speedway svolge i seguenti compiti:
- a) esercita il controllo sullo svolgimento della gara e fa osservare i regolamenti sportivi per quanto è di sua competenza;
 - b) arresta ogni attività sulla pista in casi di pericolo;
 - c) esclude da una o più batterie un conduttore giudicato inadatto a prendervi parte;
 - d) allontana dalla pista chiunque non si attenga alle sue disposizioni;
 - e) solleva dal suo incarico eventuali Ufficiali Esecutivi designati dall'Organizzazione, giudicati inadatti a svolgere il compito loro affidatogli;
 - f) ritarda, sospende o arresta una batteria, se nel caso;
 - g) è presente durante la gara e dopo il suo termine per quanto necessario all'adempimento del suo compito;
 - m) redige, al termine della gara un rapporto che invierà alla C.T.S.N. tramite il C.d.G. Delgato.

CAPITOLO IX - GIURIA

ART. 80 - GIURIA INTERNAZIONALE

80.1. La composizione e le competenze della Giuria Internazionale, ove prevista, è regolata dalla Norme della F.I.M e della U.E.M.

ART. 81 - GIURIA NAZIONALE

81.1. In tutte le gare ove ne sia prevista la presenza, sarà costituita una Giuria composta da un Componente del Comitato di specialità con funzione di Presidente, dal Commissario di Gara Delegato e dal Direttore di Gara, in qualità di membri. Il diritto di voto è attribuito ad ogni membro. In caso di assenza del componente del comitato di specialità, il ruolo di Presidente sarà svolto dal Commissario di Gara Delegato.

81.2. La Giuria eserciterà il controllo della manifestazione nel rispetto dell'applicazione delle norme vigenti, dei regolamenti FMI e del Regolamento Particolare e sarà responsabile dell'aspetto sportivo della manifestazione.

81.2. La Giuria:

- a) può autorizzare la modifica del Regolamento Particolare ed il programma della manifestazione, sempre nel rispetto della normativa federale.
- b) è competente a deliberare, attraverso il Commissario di Gara Delegato, su tutti i reclami presentati nel corso della manifestazione, con riserva di ulteriore diritto d'appello.
- c) può comminare, attraverso il Commissario di Gara Delegato, le sanzioni come previsto dalle norme vigenti.
- d) può ritardare la partenza della manifestazione, arrestare o sopprimere una manifestazione in tutto o in parte, per ragioni urgenti di sicurezza o per tutti gli altri casi di forza maggiore.

81.3. La prima riunione di Giuria sarà indetta prima dell'inizio delle Prove Ufficiali. La seconda riunione di Giuria avrà luogo al termine delle qualificazioni e la successiva al termine del warm-up per l'approvazione della griglia di partenza. L'ultima riunione sarà convocata al termine della manifestazione. Altre riunioni potranno essere indette in tutti i casi in cui si rendessero necessarie. Al termine di ciascuna riunione verrà redatto in forma riassuntiva il verbale da allegare ai documenti di gara.

81.4. Terze persone potranno assistere alla giuria, su invito del Presidente, senza diritto di voto.

CAPITOLO X - CRONOMETRAGGIO

ART. 82 - RICHIESTA DEL SERVIZIO

- 82.1. Salvo quanto stabilito nei singoli regolamenti di specialità, il Moto Club organizzatore di una manifestazione, deve provvedere direttamente e per iscritto, a richiedere il servizio cronometraggio almeno 20 gg. prima della data di effettuazione della gara. Le domande devono essere inoltrate alle competenti Associazioni provinciali F.I.Cr.
- 82.2. I rimborsi per i servizi di cronometraggio devono essere corrisposti secondo le tabelle previste dall'apposita circolare della F.I.Cr. e pubblicata annualmente sulle Norme Supplementari.

ART. 83 - RILEVAZIONE TEMPI

- 83.1. In qualsiasi manifestazione approvata dalla C.T.S.N., dalla C.M.E., dalla C.N.T., dal Comitato Regionale, dal Delegato Regionale o dal Delegato Provinciale in cui il fattore tempo è determinante ai fini delle classifiche, questo deve essere rilevato dai cronometristi ufficiali, con le modalità stabilite dagli specifici regolamenti di specialità.
- 83.2. Per particolari manifestazioni, previo benestare da parte degli Organismi Federali competenti (C.T.S.N., C.M.E. o C.N.T.) è possibile utilizzare Ditte specializzate, in ausilio o in sostituzione dei cronometristi ufficiali.
- 83.3. Nelle gare territoriali che si svolgono a giri il contagiri può essere effettuato da apposito/i incaricato/i del Moto Club organizzatore sotto la responsabilità del Direttore di Gara.

ART. 84 - MODALITA' PER IL SERVIZIO

- 84.1. I cronometristi designati ad una manifestazione devono rispettare il R.P. della stessa e le eventuali disposizioni del Direttore di gara dai quali dipendono, nonché le norme più generali della F.M.I.
- 84.2. Essi devono consegnare al Direttore di Gara tutte le classifiche in triplice copia ed inoltre tutti gli elementi e documenti necessari ai fini della omologazione delle gare da loro cronometrate.
- 84.3. Essi devono rimanere a disposizione del D.d.G. per l'esame di eventuali reclami relativi alle classifiche, fino al termine della manifestazione.

ART. 85 - POSTO DI CRONOMETRAGGIO

- 85.1. Il Moto Club organizzatore deve allestire, in assenza di apposita cabina, un idoneo posto di cronometraggio non accessibile al pubblico, nel quale i cronometristi possano espletare il loro servizio con qualsiasi condizione di tempo e predisporre uno spazio riservato per il parcheggio dei mezzi il più vicino possibile allo stesso posto di cronometraggio.

ART. 86 - RESPONSABILITA'

- 86.1. La F.I.Cr. assume la responsabilità dell'andamento del servizio ed è tenuta a rispondere di fronte alla FMI di eventuali mancanze o deficienze del servizio stesso.

CAPITOLO XI - PREMI E RIMBORSI

ART. 87 - PAGAMENTO DEI PREMI - RIMBORSI SPESE

- 87.1. I compensi stabiliti dalle N.S. debbono essere corrisposti agli interessati dopo il termine della manifestazione, salvo diversa disposizione o eccezione da parte degli Organi Federali.
- 87.2. I rimborsi spese, quando previsti, devono essere corrisposti dagli organizzatori al termine della manifestazione.

ART. 88 - PREMI IN OGGETTI E DI RAPPRESENTANZA

- 88.1. I premi individuali e di rappresentanza costituiti da coppe, medaglie ed oggetti artistici o vari, devono essere consegnati dagli organizzatori in sede di premiazione.
- 88.2. L'elenco e la destinazione di tali premi deve essere esposto in sede di operazioni preliminari. Copia di detto elenco deve essere consegnato al C.d.G. delegato prima dell'inizio delle operazioni preliminari.
- 88.3. I premi non ritirati o non richiesti entro un anno dalla omologazione della gara, spettano all'organizzazione della manifestazione, salvo i premi da assegnare su più gare.

ART. 89 - PRESENZA AL PODIO

- 89.1 In tutte le specialità motociclistiche e per tutte le classi sia di manifestazioni titolate sia non titolate, è obbligatoria la presenza dei primi tre classificati al podio per le premiazioni. In caso di assenza, senza il preventivo benestare del D.d.G., saranno applicate le sanzioni previste (v. R.G.D.).
- 89.2 L'obbligo della presenza al podio decade un'ora dopo il termine della manifestazione o gara.

CAPITOLO XII - RECLAMI

ART. 90 - FACOLTA' DI RECLAMO

90.1 La facoltà di reclamo è un diritto attribuito agli associati, ai tesserati ed ai licenziati che partecipano ad una manifestazione approvata dalla C.T.S.N., dalla C.N.T., dalla C.M.E., dal Comitato Regionale, dal Delegato Regionale o dal Delegato Provinciale..

ART. 91 - SPECIE DEI RECLAMI E LIMITI DI PRESENTAZIONE

91.1. I reclami sono di tre specie:

- a) quelli contro la qualifica dei concorrenti, dei conduttori, le caratteristiche dei motocicli, la regolarità dell'iscrizione, che devono essere presentati entro il termine di chiusura delle Operazioni Preliminari;
- b) quelli contro le manovre sleali di conduttori, eventuali verifiche tecniche e di cilindrata, gli errori e tagli di percorso o qualunque altra irregolarità verificatasi durante la gara, che devono essere presentati non più tardi di 30 minuti dall'arrivo (per la velocità viene considerato l'orario del conduttore 1° arrivato, per l'enduro ed il trial il tempo reale del concorrente ultimo arrivato, salvo differenti disposizioni stabilite dal R.P.);
- c) quelli contro l'ordine di arrivo delle classifiche provvisorie di ogni singola corsa e classe, che devono essere presentati entro 30 minuti dall'esposizione della classifica stessa;

91.2. Per le gare di Enduro e di Motoraid è consentita la presentazione dei reclami contro la sola classifica provvisoria anche entro le 24 ore che seguono l'esposizione della classifica stessa. Il reclamo deve essere inoltrato al Giudice Unico con lettera raccomandata accompagnata dalla tassa di reclamo.

ART. 92 - PRESENTAZIONE DEI RECLAMI

92.1. I reclami devono essere presentati nei termini previsti dall'art. 91.

92.2. Ogni reclamo deve essere presentato al C.d.G. (o al D.d.G. per le manifestazioni in cui non è prevista la figura del C.d.G.) steso per iscritto in modo comprensibile ed accompagnato dalla prescritta tassa.

92.3. Ogni reclamo deve trattare un solo argomento e deve essere firmato dal diretto interessato o dal responsabile il Team o Scuderia, quando previsti.

Reclami collettivi o reclami presentati o firmati da soggetti non riconosciuti, non possono essere accettati.

92.4. Ogni presentazione di reclamo deve essere comprovata da ricevuta del versamento effettuato al C.d.G. e deve portare l'ora della presentazione.

92.5. Un reclamo presentato non può essere ritirato per nessuna ragione.

ART. 93 - SOPRALLUOGHI - INCHIESTE

93.1. Qualora in sede di esame del reclamo si rendano necessari sopralluoghi od inchieste, le relative spese sono a carico del reclamante nel caso di reclamo respinto.

ART. 94 - GIURISDIZIONE

94.1. Il giudizio di prima istanza è pronunciato dal C.d.G. o dal Giudice Unico, per quanto di loro competenza.

I giudizi diventano esecutivi dal momento della loro comunicazione.

ART. 95 - ESAME DEI RECLAMI

95.1. I reclami di cui al punto a) dell'art. 91.1 devono essere esaminati in primo giudizio dal C.d.G. prima della partenza della gara e le decisioni, immediatamente esecutive, devono essere comunicate per iscritto sia

all'estensore sia al conduttore oggetto del reclamo stesso.

- 95.2. I reclami di cui ai punti b) c) dell'art. 91.1, quando la materia lo consente, o vi è flagranza, devono essere esaminati e discussi in prima istanza dal C.d.G. e decisi sul posto. Anche in questo caso gli interessati devono essere informati delle decisioni nel modo anzidetto.
- 95.3. Nel caso in cui il C.d.G. non sia in grado di decidere il reclamo sul campo di gara dovrà trasmettere gli atti alla C.T.S.N., alla C.N.T. ed alla C.M.E., la quale, svolti gli opportuni accertamenti, invierà al Giudice Unico Federale gli atti, con il proprio parere consultivo.
- 95.4. E' fatto obbligo al reclamante di rendersi prontamente reperibile dal C.d.G. per tutto quanto possa necessitare al sollecito esame del reclamato.
- 95.5. L'appello avverso le decisioni del C.d.G. deve essere depositato presso l'ufficio del Giudice Unico presso la FMI entro 10 giorni dalla modifica del dispositivo del provvedimento impugnato ed inviato a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro lo stesso termine.

CAPITOLO XIII - REGOLAMENTO DISCIPLINARE**ART. 96 - VIOLAZIONI COMPORNTANTI L'APPLICAZIONE DI PENALITA'**

96.1. Qualsiasi violazione alle norme del R.M.M. e suoi Annessi, appendici ed allegati dei R.P. e delle disposizioni emanate dagli Organi ed Organismi Federali, come pure qualsiasi comportamento scorretto, sleale, fraudolento che possa arrecare o arrechi pregiudizio al regolare svolgimento di una manifestazione o ai suoi risultati o compromettere la sicurezza dei piloti o del pubblico, commessi durante o in occasione di manifestazioni sportive e turistiche, da parte dei Moto Club, tesserati, organizzatori, ufficiali esecutivi e coadiutori, concorrenti o conduttori od in nome o per conto degli stessi, comportano secondo la gravità dei fatti, l'irrogazione di una o più penalità, nei modi e termini prescritti dal presente Regolamento e dal Regolamento di Giustizia.

ART. 97 - RESPONSABILITA' OBIETTIVA

97.1. Ogni concorrente per il solo fatto dell'iscrizione ad una manifestazione o della designazione di un conduttore, risponde disciplinarmente di tutti i fatti commessi, durante o in occasione della manifestazione dal conduttore, dai meccanici, dagli aiutanti e dagli accompagnatori, che possono comportare l'applicazione di penalità.

ART. 98 - COMPETENZA

98.1. Le penalità sono inflitte dai C.d.G. e dal Giudice Unico anche su proposta della C.T.S.N., della C.M.E. e della C.N.T..

ART. 99 - MOTIVAZIONE E COMUNICAZIONE

99.1. Tutti i provvedimenti recanti l'applicazione di una penalità o ammenda da parte dei C.d.G. devono essere sommariamente motivati, riportare gli articoli delle norme per i quali vengono comminati e notificati all'interessato. Nel caso in cui non sia possibile la notifica sul campo di gara o l'interessato si renda irreperibile o rifiuti la ricezione dell'atto, il C.d.G. provvederà ad esporre il relativo provvedimento, riportando sullo stesso la nota di irreperibilità o rifiuto, nella bacheca della manifestazione - tale pubblicazione equivale alla notifica dell'atto. Copia del provvedimento deve essere inviato via fax alla Segreteria del G.C.G. (06/32488310) nel termine massimo delle 48 ore successive.

ART. 100 - AGGRAVAMENTO DELLE PENALITA'

100.1. I C.d.G. che nei limiti della loro competenza abbiano irrogato una penalità, possono deferire l'interessato agli Organi di Giustizia Federali, per l'irrogazione di una più grave penalità in aggiunta a quella irrogata.

ART. 101 - AMMENDE

- 101.1. Le ammende di cui al presente Regolamento "Graduazione delle Sanzioni applicabili ai titolari di Licenza" devono essere soddisfatte - mediante pagamento al C.d.G., che ne rilascia ricevuta - al momento della loro comunicazione, che deve avvenire nelle forme di cui all'art 99.
- 101.2. Il mancato pagamento di cui al comma precedente determina l'immediata ed automatica sospensione amministrativa della licenza, che inibisce al pilota l'attività sportiva connessa.
- 101.3. La sospensione amministrativa della Licenza cessa con il pagamento della sanzione applicata, maggiorata del 50%, che dovrà essere effettuato esclusivamente mediante bollettino di c.c.p. n. 29889037 intestato alla FMI Viale Tiziano, 70 00196 Roma, indicando nella causale di versamento la data della manifestazione ed il Moto Club Organizzatore. Sarà obbligo del pilota dimostrare il pagamento della sanzione mediante l'esibizione al C.d.G. della ricevuta dello specifico bollettino di c.c.p.

GRADUAZIONI DELLE SANZIONI APPLICABILI AL TITOLARI DI LICENZA

Indipendentemente dalle sanzioni che possono essere inflitte dal Giudice Unico spetta ai Commissari di Gara infliggere ammende per i fatti e nelle misure seguenti:

1 - Comportamento scortese nei confronti dei C.d.G. e degli Ufficiali di Gara.	€	100,00
2 - Ingiustificata astensione da una gara dopo l'iscrizione	€	60,00
3 - Ingiustificata astensione da una gara dopo le prove o qualifiche	€	100,00
4 - Mancata presentazione di una squadra al completo, come indicato dal programma, senza giustificato motivo.	€	250,00
5 - Mancata presentazione di una coppia nelle gare di speedway, senza giustificato motivo	€	100,00
6 - Ritardo ingiustificato alle operazioni preliminari, alle verifiche od al rifornimento, purchè non oltre 30'	€	80,00
7 - Ritardo ingiustificato alla presentazione del motociclo al parco chiuso	€	200,00
8 - Inosservanza delle norme che regolano una gara.	€	80,00
9 - Inosservanza delle disposizioni impartite dai C.d.G. o dagli Ufficiali Esecutivi	€	120,00
10 - Condotta di gara irregolare.	€	200,00
11 - Inosservanza delle segnalazioni.	€	200,00
12 - Ritardato arresto alle segnalazioni durante la gara e le prove ufficiali.	€	150,00
13 - Inosservanza degli obblighi dei conduttori	€	80,00
14 - Manovre sleali tendenti a danneggiare altri conduttori, nel caso di conduttore ritirato	€	200,00
15 - Marcia in senso contrario a quello previsto in gara e nelle prove ufficiali	€	300,00
16 - Attraversamento dei percorsi di gara con motociclo a mano a seguito di ritiro	€	200,00
17 - Abbandono del motociclo sul percorso in maniera da creare pericolo od intralcio per gli altri conduttori	€	200,00
18 - Rifornimento od assistenza fuori dai box in caso di conduttore ritirato	€	150,00
19 - Marcia senza indossare il casco o con casco non allacciato	€	250,00
20 - Marcia con mani alzate dal manubrio	€	250,00
21 - Mancata presenza al podio	€	100,00
22 - Superamento limite di velocità in corsia box nelle prove ufficiali	€	150,00

ESCLUSIONI

Indipendentemente dalle ulteriori sanzioni che possono essere inflitte dal Giudice Unico nei casi più gravi, e le ammende che possono essere inflitte da Commissari di Gara, i Commissari di Gara devono pronunciare l'esclusione dalla manifestazione o dalla classifica, oltre che nei casi previsti dal R.M.M. e dai relativi annessi, nei casi seguenti:

- 1 - Comportamento indisciplinato;
- 2 - Comportamento scorretto nei confronti dell'autorità sportiva;
- 3 - Comportamento scorretto od ingiurioso o passaggio a vie di fatto nei confronti dei C.d.G., degli Ufficiali di Gara o di altri concorrenti o conduttori od i foro meccanici, aiutanti od accompagnatori o degli addetti all'organizzazione;
- 4 - Comportamento scorretto in gara;
- 5 - Comportamento pericoloso in gara;
- 6 - Manovre sleali tendenti ad ostacolare altri conduttori;
- 7 - Mancato arresto dopo reiterate segnalazioni;
- 8 - Aiuto di terzi non autorizzati ai box o lungo il percorso; traino del motociclo lungo il percorso durante la gara e le prove;
- 9 - Rifornimento con motore in moto; rifornimento non contemplato dal R.P.;
- 10 - Abbandono del percorso di gara e rientro in un punto diverso;
- 11 - Marcia in senso contrario a quello stabilito durante la gara e le prove ufficiali;
- 12 - Gravi violazioni delle norme che regolano la gara;
- 13 - Mancata presentazione del motociclo al parco chiuso; rifiuto di smontaggio di parte del motociclo in sede di verifica tecnica;
- 14 - Manomissione o sostituzione di parti punzonate riscontrate in sede di verifica; perdita della zavorra o dei passeggero nelle gare di sidecar;
- 15 - Non rispondenza del motociclo o di sue parti alle caratteristiche tecniche prescritte, riscontrata in sede di verifica tecnica;
- 16 - Falsa dichiarazione di cilindrata;
- 17 - Frode nel carburante;
- 18 - Presentazione di reclami tendenziosi o falsa testimonianza;
- 19 - Richiesta o riscossione di compensi ingiustificati;
- 20 - Omesso pagamento di un'ammenda inflitta dai Commissari di Gara.

